

PENALE TRIBUTARIO

Legittimo il sequestro del conto intestato allo studio associato cui fa parte l'indagato

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI E IL MODELLO 231

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È legittimo il **sequestro preventivo** del **conto intestato allo studio associato** cui fa parte il **soggetto indagato**; è **irrilevante** inoltre la circostanza che le somme sequestrate siano riconducibili agli **aiuti anti-Covid** concessi dallo Stato, se il sequestro è finalizzato alla **confisca per equivalente**.

A queste conclusioni è giunta la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 30332**, depositata ieri, 4 agosto.

Uno **studio associato**, costituito tra il **padre** e i suoi **due figli**, si vedeva sequestrare il **conto corrente bancario** sul quale l'indagato per il reato di **omesso versamento Iva** e di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (uno dei figli) era titolare di una **delega ad operare**.

L'altro **fratello**, avvocato e membro dello stesso studio associato, promuoveva ricorso, evidenziando che **l'indagato non utilizzava il suddetto conto**, essendo quest'ultimo **estraneo alla gestione dello studio e non svolgendo attività forense**.

Precisava inoltre che sul conto corrente erano state depositate somme che costituivano **provento della sua attività forense**, nonché il c.d. "**bonus Covid-19**" erogato dallo Stato.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha però ritenuto il **ricorso inammissibile**.

Trattandosi di un **sequestro finalizzato alla confisca per equivalente**, infatti, possono essere **sequestrati tutti i beni e il denaro** di cui l'indagato ha la **disponibilità**.

Ed appunto il conto in esame era **nella disponibilità dell'indagato**, in quanto:

1. le **associazioni tra professionisti** non configurano un autonomo centro di interessi, dotato di **autonomia strutturale e funzionale**, e **non assumono la titolarità del rapporto** con i clienti “**in sostituzione**” dei singoli associati. Il **conto intestato allo studio associato**, pertanto, è imputabile **non ad un soggetto giuridico**, ma **alle persone degli associati** (tra i quali rientrava l’indagato);
2. tra l’altro, l’indagato era munito anche di **delega ad operare sul conto**, ragion per cui risultava nella **piena disponibilità delle somme**, sia per i poteri derivanti dalle deleghe, sia per “**l’intraneità**” all’associazione professionale.

Considerato che **l’indagato non poteva essere qualificato come un mero titolare di delega**, ma era anche **parte dell’associazione professionale** cui il rapporto bancario era riferito, può quindi legittimamente trovare applicazione l’**articolo 1854 cod. civ.**, in forza del quale **“Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”**.